



PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITA' NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI D'APPELLO

Il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM) con sede in Roma P.zza Indipendenza n. 6, rappresentato dall'On. Avv. Giovanni Legnini, nella sua qualità di Vicepresidente del CSM, e il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) con sede Roma Via del Governo Vecchio n. 2, rappresentato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite "Parti",

Rilevato che l'analisi dei dati statistici ha dimostrato che la fase processuale nella quale si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei procedimenti è quella dell'impugnazione, le Parti ravvisano la necessità di individuare possibili strumenti organizzativi utili al miglioramento del servizio giustizia: dallo scrutinio preliminare dei gravami quale metodo per una razionale gestione dei giudizi d'appello, a talune scansioni dei relativi procedimenti e alle tecniche di redazione di atti e provvedimenti ispirate ai criteri di sinteticità e chiarezza;

Considerato che le diverse fasi del processo costituiscono un *unicum* inscindibile e che, quindi, la riflessione sui provvedimenti di secondo grado e sugli atti d'impugnazione deve necessariamente prendere l'avvio dall'articolazione del provvedimento di primo grado e che al contempo la delineazione della struttura delle sentenze e degli atti difensivi, ferma restando la libertà dell'estensore di personalizzare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato, è essenziale per lo sviluppo del processo penale telematico quale strumento idoneo a favorire la razionalizzazione dei tempi e dei costi del processo stesso;

Rilevata la necessità di un reciproco confronto (magistratura e avvocatura) sulla gestione dei giudizi d'appello e sulla struttura dei provvedimenti del giudice e degli atti difensivi anche a livello distrettuale;

Rilevata la necessità di un'imprescindibile sinergia con le Scuole di Formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati), consapevoli del fatto che magistrati e avvocati sono chiamati ad un cambiamento di prospettiva anche di tipo culturale;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Obiettivo delle Parti è quello di implementare la cultura organizzativa, incentivando in tal modo l'uso di metodologie di lavoro appropriate ed auspicando che i modelli, organizzativi dei ruoli e degli atti processuali, di cui ai successivi punti e di cui agli schemi funzionali allegati, possano essere recepiti e ridisegnati a seconda delle esigenze proprie di quel distretto.

ART. 2

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere presso gli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di Protocolli condivisi che tengano conto delle linee guida di cui alla delibera del CSM del 5 Luglio 2017 e del e del 18 giugno 2018, così come modificata il 20 giugno 2018 sintetizzate nel prosieguo ai punti 5) in ambito civile e 6) in ambito penale; nonché ad esercitare i rispettivi poteri di vigilanza.

ART. 3

Le Parti si impegnano a divulgare e a promuovere la conoscenza del presente Protocollo sul territorio, promuovendo entro il 31 ottobre 2018 le prime occasioni di dibattito e di confronto anche ai fini della stipula di protocolli condivisi.

ART. 4

Le Parti si impegnano inoltre a sensibilizzare le rispettive Scuole di formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati).

ART. 5

MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO CIVILE

5.1 L'esame preliminare delle cause e l'efficiente organizzazione dei ruoli

Ciascun consigliere potrà redigere uno schema sintetico dell'intera vicenda processuale, trascritto su supporto informatico, e lo condivide col Collegio, tramite apposito archivio telematico (funzione già esistente in *Consolle*). L'esame preliminare è funzionale a un'efficace programmazione del ruolo di ciascun consigliere. In esito a una breve discussione, su proposta del relatore, il collegio stabilisce l'ordine delle questioni da affrontare in udienza e sottopone preventivamente ai difensori gli ipotizzati provvedimenti da adottare, per il contraddittorio in udienza circa il percorso processuale da seguire: ordinanza nei casi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348*bis* c.p.c. o per decidere sulle eventuali istanze istruttorie o cautelari; sentenza a verbale ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. per le cause di agevole soluzione; con assegnazione, su richiesta di parte, di termini per note nel caso di decisione *ex artt.* 348*bis* o 281*sexies*; decisione da assumere all'esito della produzione degli scritti difensivi finali (comparsa conclusionale e memorie di replica) per le questioni di maggiore complessità. In base a quanto emerso nell'esame preliminare ed a seguito del dibattito tenutosi in udienza, il Collegio potrà dunque meglio orientarsi per la decisione circa l'iter processuale da seguire e circa le scelte propedeutiche alla più rapida ed efficace definizione del giudizio.

5.2 Redazione degli atti difensivi

In un contesto quale quello descritto, volto al conseguimento della maggiore efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio (attraverso

uno scrutinio preliminare delle impugnazioni finalizzato alla loro più razionale gestione, connotato dal preventivo confronto in ordine al percorso processuale e da spazi di contraddittorio scritto nel caso di decisioni *abbreviate*), si può così suggerire che nella redazione degli atti del giudizio d'appello i difensori ricorrano all'utilizzo:

- 1) di un indice generale;
- 2) di prospetti di sintesi relativi quanto meno ai singoli motivi di gravame che, pur senza anticipare il contenuto dei mezzi di impugnazione (anche onde scongiurare il pericolo di indicazioni che potrebbero essere fuorvianti), consentano al lettore di comprendere immediatamente l'oggetto del motivo e i temi coinvolti;
- 3) della numerazione e della titolazione dei paragrafi;
- 4) della numerazione e della titolazione dei documenti;
- 5) della distinzione grafica e spaziale (anche con l'utilizzo di note) tra testo dell'atto e richiami extra testuali.

5.3 Realizzazione di schemi di provvedimenti disponibili in Consolle Magistrati

Si propone uno schema di provvedimento per le sentenze di primo grado così ripartito:

- 1) intestazione, parti processuali, oggetto del giudizio e conclusioni delle parti
- 2) concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, articolata in antefatto e motivazioni
- 3) conclusioni.

Quelli indicati sono elementi comuni sia all'atto dell'avvocato, sia al provvedimento del giudice (seppur in concreto articolati diversamente). Tale corrispondenza è sintomatica della stretta correlazione tra i due atti: solo un atto introduttivo formulato in maniera chiara e specifica consente al giudice di redigere un provvedimento altrettanto lineare e non passibile di censure. E, similmente, una sentenza ben strutturata, fin dal primo grado, rende più agevole la redazione di un atto di impugnazione o di difesa altrettanto ben strutturato.

In generale, ciascun paragrafo deve essere progressivamente numerato, e preferibilmente titolato, così da agevolare, da una parte, la consultazione del testo e delle parti di cui si compone e, dall'altra, la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.

La struttura sopra indicata vale sostanzialmente anche per la **sentenza d'appello**, che darà conto naturalmente, in aggiunta a quanto sopra riportato, della decisione di primo grado, dei motivi di impugnazione, delle ragioni di accoglimento o rigetto di tali motivi e delle domande delle parti.

Quanto alla **motivazione**, questa si articolerà nei seguenti elementi:

- 1) elencazione dei motivi di appello (principale e incidentale) secondo l'ordine logico giuridico
- 2) argomentazioni svolte dai difensori delle parti in ordine agli stessi
- 3) motivazione specifica per ciascuno dei motivi di impugnazione
- 4) motivazione per la regolamentazione e liquidazione delle spese processuali
- 5) eventuale assorbimento dei motivi e delle domande non accolte
- 6) eventuale accertamento dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1^{quater} d.P.R.115/2002.

Infine, il **dispositivo**, il c.d. **P.Q.M.**, conterà dei seguenti dati:

- 1) rigetto o accoglimento (totale o parziale) dell'appello
- 2) statuizione sulle spese
- 3) ulteriori formule finali del provvedimento
- 4) data e sottoscrizioni.

Lo schema di provvedimento sinora descritto può essere adattato, alla luce delle peculiarità del singolo provvedimento. Può essere adattato inoltre anche alle ordinanze di

inammissibilità ex art. 348*bis* c.p.c., per la sentenza in forma semplificata ex art. 281*sexies* c.p.c., nonché per la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

ART. 6

MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO PENALE

6.1 L'esame preliminare dei processi e l'efficiente organizzazione dei ruoli

Si sollecita il ricorso all'esame preliminare di tutti i processi quale strumento funzionale al conseguimento di plurimi obiettivi:

- l'esatta e tempestiva applicazione dei criteri tabellari di ripartizione degli affari tra le diverse sezioni della Corte d'Appello (ove esistenti);
- l'individuazione di eventuali vuoti di disciplina nel provvedimento di organizzazione generale dell'Ufficio relativamente ai criteri di ripartizione degli affari cui porre rimedio mediante opportune modifiche e/o integrazioni nel rispetto delle circolari consiliari;
- l'analisi del grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla sentenza di primo grado e delle doglianze prospettate dalla parte che ha proposto l'impugnazione;
- l'attribuzione conseguente di un coefficiente ponderale di complessità;
- il calcolo dei termini di prescrizione del reato;
- il sollecito computo dei termini di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare in modo da dare la precedenza nella fissazione a quei processi in cui lo stato di privazione della libertà personale dell'imputato attuale o pregresso impone, ai sensi rispettivamente delle lett. c) e d) dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p., una trattazione prioritaria;
- l'individuazione tempestiva dei processi concernenti reati di particolare allarme sociale che, ai sensi delle lett. a), a-bis), b) dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p. devono essere trattati in via prioritaria e possono ragionevolmente richiedere plurime udienze;
- la razionale programmazione dei ruoli e delle udienze;
- la selezione dei processi e delle questioni seriali che possono essere oggetto di udienze monotematiche;
- l'individuazione di problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali che richiedono uno studio preventivo approfondito e l'organizzazione di riunioni sezionali per discuterle a livello teorico;
- la cernita dei motivi d'impugnazione riguardanti i soli profili attinenti al trattamento sanzionatorio che consentono la fissazione di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo;
- la sollecita fissazione dei processi nel cui ambito la Corte di Cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
- l'adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvertiti i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

6.2 La struttura delle sentenze di primo e secondo grado

I motivi della decisione di primo grado sono strettamente correlati ai motivi di impugnazione.

Si suggerisce l'adozione di un modello che preveda:

- l'articolazione della sentenza in alcune parti (epigrafe, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) con le scansioni fondamentali del processo, unitamente a impiego di particolari accorgimenti - ad es. l'uso per i capi di imputazione dei numeri cardinali (per definizione infiniti) invece che di lettere dell'alfabeto;
- utilizzo di singola imputazione per ogni fatto-reato;
- completezza di tutti i dati dell'epigrafe (imputato, difensore, ecc.) comprensivi di tutto ciò che serve ad identificare l'imputato anche al fine di far pervenire l'atto alla sua effettiva conoscenza;
- sempre nell'epigrafe, con riferimento ad ogni reato, si possono indicare i dati relativi ai termini di prescrizione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 165 bis disp.att. c.p.p. (introdotto con l. n. 103/2017) che pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

6.3 La struttura degli atti difensivi

Nel rispetto dell'effettività del contraddittorio, appare opportuno il suggerimento dell'adozione di criteri di redazione degli atti che, senza entrare nel merito delle scelte difensive, consentano la loro più agevole e fruibile lettura anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

E' auspicabile che l'atto difensivo sia improntato ad una scrittura redazionale, che si rapporti alla struttura del provvedimento impugnato e si articoli in due parti essenziali: l'epigrafe con indicazione dei dati relativi al provvedimento impugnato e dei capi e punti della decisione oggetto del ricorso ed i motivi che conterranno l'indicazione specifica della ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'impugnazione deve dunque illustrare in maniera specifica e attraverso una critica mirata i singoli capi e punti della decisione che sono oggetto di censura e deve trarre dalla sentenza di primo grado gli spazi argomentativi della domanda volta ad ottenere una pronuncia corretta in diritto e in fatto.

Per "capo" s'intende ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato.

Se per ogni "capo" esiste una pluralità di "punti", essi vanno argomentati in relazione a quanto segue: accertamento del fatto, attribuzione di esso all'imputato, qualificazione giuridica, inesistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità, colpevolezza e eventuali cause di esclusione della stessa (in base alla ripartizione classica del reato in fatto, antigiuridicità e colpevolezza) e, nel caso di condanna, trattamento sanzionatorio.

Il trattamento sanzionatorio comprende l'accertamento della sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e delle circostanze attenuanti riconosciute, il relativo giudizio di comparazione, la commisurazione della pena, la sospensione condizionale della stessa, le altre eventuali questioni, sostanziali (cause di esclusione della punibilità) o processuali (questioni di nullità di atti, di inutilizzabilità di prove, etc.) dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Allegati civile

1. Modello sintetico di sentenza base ex art. 352, c. 1 c.p.c.

2. Modello di sentenza base ex art. 352, c.1 c.p.c.
3. Modello di sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.
4. Modello di ordinanza di inammissibilità 348*bis* c.p.c.
5. Modello di sentenza di primo grado

Allegati penale

6. Struttura sentenza di primo grado
7. Struttura sentenza di appello

Roma,

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Andrea Mascherin

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Giovanni Legnini